



*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.133/2015 DEL 09/12/2015**

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Taranto n. 3302 del 05/05/2014.



## RELAZIONE

Il D.lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/14, ha introdotto una specifica disciplina innovativa in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, lett. a) del precitato D.lgs. n. 118/2011 in particolare, dispone che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione Regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, relativo ai crediti professionali di avvocato esterno, maturati nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal R.D.n.639/10.

Ai sensi del comma 4 del precitato art. 73, il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, oggetto dell'attuale disegno di legge, sulla scorta degli elementi istruttori e documentali acquisiti dal competente Servizio Contenzioso Amministrativo, emerge quanto segue:

Con sentenza n. 3302 del 05/05/2014 il Giudice del Tribunale di Taranto, dott. Giovanni Pomarico, a seguito di giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione fiscale in materia di recupero crediti regolato dal R.D.n.639/10, proposto dalla signora De Santis Emanuela rappresentato e difesa dall'avv. Enrico Melle, ha accolto le doglianze del ricorrente e per l'effetto ha revocato la precitata ingiunzione fiscale. In data 18/08/2015 all'Ufficio Contenzioso di Taranto è stato trasmesso dall'Avvocatura, l'atto di precetto predisposto dall'avv. Melle per la liquidazione delle spese processuali. L'avv. Melle, tuttavia, è soggetto carente di legittimazione attiva, pertanto nuovo atto di precetto di pari importo è stato notificato a cura della signora De Santis Emanuela.


Per effetto della precitata sentenza, pertanto, la Regione Puglia veniva condannata a pagare alla controparte le spese di giudizio liquidate che, come da atto di precetto, ammontano ad € 6.373,59.

Dall'esame della documentazione esistente agli atti risulta in maniera inoppugnabile che si tratta di somme dovute dalla Regione Puglia per effetto della predetta sentenza e che, pertanto, si deve procedere, alla liquidazione della complessiva somma di € 6.373,59 (seimilatrecentosettantatre/59), in favore della signora De Santis Emanuela, con imputazione sul capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio 2015, gestito ex art. 50 L.R. n. 17/77;

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del dirigente del Servizio Contenzioso Amministrativo di Bari.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Sebastiano Scianni



L'Assessore

Dott. Raffaele Piemontese



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2015, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 3302 del 05/05/2014

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118/11)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 3302 emessa dal Tribunale di Taranto, dell'importo di € 6.373,59 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, così come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione sul capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente.

